

a cura di  
**Alessandro Millo**

---

# **Contratti di appalto e responsabilità del committente**

---

# Il contratto d'appalto

---

- Con il contratto d'appalto, l'appaltatore si impegna a compiere un'opera o un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in danaro
- L'autonomia dell'appaltatore costituisce un elemento naturale del contratto, che la direzione riservata al committente può attenuare, ma non annullare e comporta la sua responsabilità sia nei confronti del committente, per il mancato conseguimento del risultato pattuito, sia per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione del contratto.

# **Appalti di facchinaggio ed attività preliminari e complementari**

L'attività di facchinaggio consiste nella movimentazione delle merci, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici o tecnologici, comprese le attività preliminari e complementari quali:

- gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
- imballaggio, insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, selezione e cernita con o senza incestramento, insaccamento di prodotti ortofrutticoli;
- mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione del bestiame, abbattimento di piante da trasformare in cellulosa, carta e simili

( art. 2, D.P.R. n. 221/2003 )

# **Appalto e subfornitura**

---

**Con il contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna ad effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti da un'impresa committente ovvero si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente**

# Appalto lecito e somministrazione di lavoro

---

L'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro, riservata alle sole Agenzie per il lavoro, per l'organizzazione dei mezzi, che in relazione alle esigenze dell'opera o servizio può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori e per l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore

- elemento essenziale risulta l'assunzione di un *obbligo di risultato*, autonomo e distinguibile, che comporta l'assunzione di un rischio e su questa distinzione fra obbligazione di risultato e di mezzi, si fonda la distinzione fra appalto e somministrazione di lavoro
- l'*assetto proprietario* dei mezzi di produzione va indagato, ma di per sé non è decisivo per la genuinità dell'appalto
- il *know-how* aziendale assume rilievo nei lavori specialistici

---

(art. 29, D.Lgs. n. 276/2003)

Min. Lavoro, 27/11/2007, prot. 25/I/15749; circ. 5/2011; interpello 77/2009)

# Sanzioni penali

IPOTESI DI REATO	ARRESTO	AMMENDA
<b>Somministrazione illecita</b>		€. <b>50</b> x lav. x gg.
" <b>fraudolenta</b>		€. <b>20</b> x lav. x gg.
" <b>di minori</b>	fino a 18 mesi <u>e</u>	fino a €. <b>300</b> x lav. x gg.
<b>Intermediazione</b>		<b>1'500 - 7'500</b> €
" <b>gratuita*</b>		€. <b>500 - 2'500</b>
" <b>di minori</b>	fino a 18 mesi <u>e</u>	fino a €. <b>45'000</b>
<b>Ricerca e selezione o ricollocazione</b>		€. <b>750 - 3'750</b>
" <b>gratuita</b>		€. <b>250 - 1'250</b>
<b>Divieto di lucro</b>	fino a 12 mesi <u>o</u>	€. <b>2'500 - 6'000</b>
<b>Discriminazione</b>	15 gg. - 12 mesi <u>e/o</u>	€. <b>154 - 1'549</b>

Art. 18 D.Lgs. n. 276/2003

# Sfruttamento del lavoro

---

L'attività di intermediazione caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punita con la reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato

Costituiscono indici di sfruttamento:

- la violazione sistematica dei minimi retributivi;
- la violazione sistematica dei limiti all'orario di lavoro;
- la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro;
- la soggezione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

---

( art. 603-bis c.p. )

( introdotto ex art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011)

# La responsabilità solidale del committente

<b>SOMME DOVUTE AI LAVORATORI</b> (art. 1675 c.c.)	Il committente è obbligato in solido per il pagamento delle somme dovute ai dipendenti dell'appaltatore, nei limiti di quanto ancora dovuto a quest'ultimo.
<b>RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI</b> (art. 29 D.Lgs. n. 276/2003)	Il committente privato, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l'appaltatore ed ogni sub-appaltatore per retribuzioni e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori nel limite di due anni dalla cessazione dell'appalto
<b>SUB-APPALTI</b> (art. 35 D.L. n. 223/2006)	L'appaltatore è obbligato in solido con il sub-appaltatore per ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi assicurativi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto
<b>INFORTUNI</b> (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)	L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e ciascun sub-appaltatore, per gli infortuni non indennizzati dall'I.N.A.I.L.

# **verifica dell' idoneità dell'impresa appaltatrice**

---

**Il committente è tenuto a verificare l' idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori, servizi e forniture da eseguirsi all'interno della propria azienda o unità produttiva o ciclo produttivo, con contratto d'appalto, d'opera o somministrazione**

- attualmente verificando l'iscrizione alla Camera di commercio, in attesa del futuro sistema di qualificazione delle imprese
- L'inosservanza comporta la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o in alternativa l'ammenda da 1000 a 4800 euro

# Abilitazione al facchinaggio

---

- Alle imprese di facchinaggio è consentita l'iscrizione al registro delle imprese o all'albo artigiani solo se in possesso di rigorosi requisiti di onorabilità:
  - Assenza di condanne per reati gravi o contravvenzioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro o violazione del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro
  - I contratti di importo superiore a 50 \* 000 euro annui devono essere inviati alla Direzione provinciale del lavoro entro 30 gg.
  - L'inosservanza comporta la sospensione e cancellazione dal registro delle imprese, limitatamente all'attività di facchinaggio
- \* *Tale sistema di selezione delle imprese abilitate è eluso dai consorzi di imprese "apri e chiudi", che si avvicendano a "carosello" nell'esecuzione di un appalto.*

---

( art. 4, 9, 10, 11, 13, D.P.R. n. 221/2003 )

# **La valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)**

---

**Il committente deve informare sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese ed i lavoratori autonomi cui affida lavori, servizi e forniture da eseguirsi all'interno della propria azienda o unità produttiva o ciclo produttivo, con contratto d'appalto, d'opera o somministrazione e redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza**

- **puntuale declinazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'esecuzione dell'appalto per eliminare o ridurre i rischi da interferenze delle varie lavorazioni (Circ. n. 5/2011)**
- **L'inosservanza comporta la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 800 a 3000 euro**

# La valutazione dei costi della sicurezza

---

**I contratti di appalto (art. 1655 c.c.), subappalto (art. 1656 c.c.) e somministrazione periodica di beni (art. 1559 c.c.) o servizi (art. 1677 c.c.), ad esclusione dei beni e servizi essenziali, devono indicare i costi delle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza**

- A pena di nullità
- A tali informazioni possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

# **La valutazione del costo del lavoro negli appalti pubblici**

---

**Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso**

**Nella valutazione dell'anomalia delle offerte le pubbliche amministrazioni sono tenute a valutare che l'importo sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, determinato periodicamente dal Ministro del lavoro.**

# Le tariffe di facchinaggio

---

La normativa vigente attribuisce alle Direzioni territoriali del lavoro la funzione di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, tenuto conto del costo del lavoro.

Le tariffe minime orarie, per la provincia di Piacenza:

<b>attività di facchinaggio semplice:</b> <i>(movimentazione senza mezzi semoventi)</i>	<b>€.15,70</b> (liv. 6s)
<b>attività di facchinaggio complesse:</b> <i>(logistica e movimentazione con mezzi semoventi)</i>	<b>€.16,85</b> (liv. 5)
<b>con attrezzature a carico dell' appaltatore:</b>	<b>€. 20,00</b> (liv. 5-6)
<b>trasloco di mobili ed arredi:</b>	<b>€. 23,00</b>

---

( art. 4, D.P.R. n. 342/1994 )  
( DTL Piacenza Decreto n. 10/2011 )

# **IL D.U.R.C.**

## **(Documento Unico di Regolarità Contributiva)**

<p><b>APPALTI PUBBLICI</b> (art. 2, D.L. n. 210/02, L. n. 266/02) (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva comporta la revoca di appalti e servizi pubblici in concessione o convenzione</p>
<p><b>APPALTI EDILI</b> (Art. 90, c. 9, D.Lgs. n. 81/2008)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva comporta la sospensione del titolo abilitativo</p>
<p><b>SOVVENZIONI E BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI</b> (U.E.: Art. 10, c. 7, D.L. 203/2005) (Tutti:art. 1, c. 1175, L. 296/2006)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva preclude l'accesso a sovvenzioni comunitarie e benefici normativi o contributivi</p>

D.M. 24/10/2007

# L'obbligo del tesserino negli appalti interni e cantieri edili

---

**Il personale impiegato dall'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice deve essere munito di un tesserino di riconoscimento con la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro [1] [2]**

- L'obbligo opera nell'ambito degli appalti interni [3] e dei cantieri edili [4]
- Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro [2] [4]
- Dal 7/9/2010, il tesserino deve riportare anche la data di assunzione e l'autorizzazione al subappalto (L.136/2010)

---

[1] Art. 26, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 – [2] Art. 36-bis, D.L. n. 223/06, L. n. 248/06

[3] Min. Lavoro, 14/11/2007, n. 24 – [4] Art. 55, c. 4, lett. m), D.Lgs. n. 81/2008

# I controlli preventivi

---

**Il committente può cautelarsi già nel corso delle trattative, utilizzando opportuni criteri di selezione dell'impresa appaltatrice verificando ad esempio:**

- l'iscrizione alla Camera di commercio e poteri di rappresentanza
  - l'eventuale certificazione di qualità
  - la regolarità contributiva (D.U.R.C.)
  - l'adeguatezza dell'organico
  - il costo del lavoro e delle misure di sicurezza
  - il documento di valutazione dei rischi
  - nomina responsabile sicurezza ed eventuale medico competente
  - l'effettività del sopralluogo preliminare
-

# **I controlli in corso d'opera**

---

**Il committente può cautelarsi apponendo nel contratto clausole che prevedano la sospensione dei pagamenti e/o la possibilità di rivolgersi ad altra impresa qualora l'appaltatore non documenti la propria regolarità mediante:**

- elenco dei lavoratori impiegati e tesserini di riconoscimento
  - copia delle comunicazioni al centro per l'impiego e buste paga
  - D.U.R.C. periodici
  - E-MENS e versamenti fiscali e contributivi (mod. F24)
  - divieto di subappalto senza autorizzazione del committente
  - sopralluoghi periodici
-

# Il distacco dei lavoratori stranieri

---

- **Principio di territorialità**: ai lavoratori distaccati sono garantite le medesime condizioni dei lavoratori nazionali, salvo brevi lavori di assemblaggio o installazione iniziale di un bene acquistato all'estero, fino ad 8 giorni (art. 3, D.Lgs. n. 72/2000)
  - **Paesi O.C.S.E.**: retribuzioni non soggette a imposizione fiscale italiana, a condizione che l'onere non sia sostenuto da una stabile organizzazione nel nostro Paese e che il distacco abbia una durata inferiore a 183 giorni all'anno (art. 15, Convenzione O.C.S.E.)
  - **Paesi U.E.**: retribuzioni non soggette a contribuzione italiana, a condizione che il distacco non superi 24 mesi (artt. 12, Regolamento CE n. 883/2004, che dal 01/05/2010 sostituisce l'art. 14, Reg. n. 1408/1971)
  - **Mod. 'A1'** → esenzione D.U.R.C. (Min. Lavoro, interpello 24/2007)
-